Processo in assenza

SOMMARIO

I. Assenza dell'imputato	denza del processo
--------------------------	--------------------

All'inizio dell'udienza preliminare il GUP procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel caso in cui l'imputato sia assente:

20750

- a) se risulta provato che l'imputato è a conoscenza della pendenza di un processo a suo carico: il processo si può aprire in sua assenza;
- b) se il giudice ritiene che l'imputato non sia conoscenza del processo pronuncia una sentenza di non doversi procedere, prevedendo un termine entro il quale eseguire le ricerche dell'imputato stesso e notificargli la sentenza. In tal caso:
- se l'imputato viene rintracciato, la sentenza viene revocata e si riapre il processo;
- se l'imputato non viene rintracciato, una volta decorso il termine, la sentenza diventa definitiva e si chiude il processo.

Diverso, naturalmente, è il caso in cui l'udienza preliminare manchi, spettando allora al giudice del dibattimento ogni accertamento.

Questo capitolo approfondisce la **disciplina** del processo in assenza, disciplinato nel codice (dagli artt. 420 bis- 420 sexies c.p.p.).

20752

Alcune di queste norme sono state sostituite o introdotte dalla riforma Cartabia, come precisato nella tabella che segue.

Art. c.p.p.	Intervento del D.Lgs. 150/2022
420 bis	sostituito dall'art. 23 c. 1 lett. c
420 ter	sostituito dall'art. 23 c. 1 lett. d n. 1
420 quarter	sostituito dall'art. 23 c. 1 lett. e
420 quinquies	sostituito dall'art. 23 c. 1 lett. f
420 sexies	introdotto dall'art. 23 c. 1 lett. f

La disciplina del processo in assenza, introdotta dalla riforma Cartabia, è ispirata all'esigenza di una complessiva rivisitazione della normativa precedente a un duplice scopo (Rel. Uff. Massimario Cass. 5 gennaio 2023 n. 2):

- rendere più efficiente il processo, evitando che la sua celebrazione sia vanificata dalla attivazione di rimedi per il caso in cui l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza;
- adeguare la normativa interna alle indicazioni e ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea, ed in particolare al riconoscimento in termini di diritto soggettivo della possibilità per l'imputato di essere presente nel processo che lo riguarda, ai fini dell'esercizio delle prerogative riconosciutegli dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il diritto delle parti offese alla celebrazione del processo non si esprime nel diritto allo svolgimento «di un processo», ma in quello che si coniuga con i principi della convenzione EDU e con i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, alla celebrazione «del processo» che, in

applicazione delle norme vigenti di diritto positivo possa svolgersi, e pervenire alla sua conclusione, senza essere esposto a interventi riparatori, nel rituale contraddittorio e nell'ordinata sequenza logico-cronologica dei momenti processuali che lo compongono (Cass. pen. 15 luglio 2022 n. 5675)

I. Assenza dell'imputato

20755 Se l'imputato non è presente all'udienza preliminare, ma risulta che egli è a conoscenza del procedimento e **sceglie consapevolmente di non partecipare**, il processo prosegue in sua assenza.

Affinché risulti **provato** che egli ne è a conoscenza, il giudice deve verificare la sussistenza di determinate condizioni esaminate di seguito.

a. Condizioni per procedere in assenza

20760 Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice può procedere in sua assenza alle condizioni previste dal codice, inserite dalla riforma ed elencate nella tabella che segue (art. 420 bis c.p.p. intr. dall'art. 23 c. 1 lett. c, D.Lgs. 150/2022).

Riferimenti art. 420 bis c.p.p.	Precisazione
c. 1 lett. a	la conoscenza del
o ha espressamente rinunciato a comparire c. 1 lett. b prima parte	
c. 1 lett. b seconda parte	
c. 2	la conoscenza del processo è accertata
c. 3	manca una prova certa della conoscenza ma risulta la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo
	c. 1 lett. b prima parte c. 1 lett. b seconda parte c. 2

20765 In particolare: conoscenza del processo e scelta di essere assente Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti **provato** che questi abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta a una **scelta volontaria e consapevole** (art. 420 bis c. 2 primo periodo c.p.p.).

Il giudice, al fine di ritenere provato che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, tiene conto dei seguenti fattori (art. 420 bis c. 2 secondo periodo c.p.p.):

- delle modalità della notificazione;
- degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza;
- della nomina di un difensore di fiducia;
- di ogni altra circostanza rilevante: l'aggiunta di questa locuzione al termine della elencazione degli elementi valutativi fa intendere che l'elencazione ha valore esemplificativo.

La norma in esame chiarisce in modo univoco qual è l'oggetto della conoscenza da accertare, e cioè la pendenza di un processo. La riforma Cartabia supera i problemi connessi all'interpretazione della precedente disciplina che aveva visto la cassazione pervenire a conclusioni non sempre univoche. A fronte di pronunce che avevano ritenuto elemento idoneo a legittimare la presunzione di conoscenza del processo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata nel corso dell'identificazione da parte della PG prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass. pen. 3 marzo 2020 n. 10238), altre sentenze avevano precisato che la conoscenza è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio (Cass. pen. SU 28 febbraio 2019 n. 28912).

b. Sussistenza delle condizioni

DICHIARAZIONE DI ASSENZA E PROSECUZIONE DEL PROCESSO Quando ricorrono le condizioni di assenza previste al n. 20760 e s. il giudice emette un'**ordinanza** con cui dichiara l'imputato assente (art. 420 bis c. 4 primo periodo c.p.p.).

Il processo quindi **proseque** in assenza dell'imputato.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal **difensore** (art. 420 bis c. 4 secondo periodo c.p.p.).

SE L'IMPUTATO COMPARE L'imputato, **durante** il corso del processo, **fino a** prima della decisione, può decidere di comparire.

Nel caso in cui l'imputato compaia, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è **revocata** anche d'ufficio (art. 420 bis c. 6 primo periodo c.p.p.).

Restituzione nei termini L'imputato può essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto, **a condizione che** (art. 420 bis c. 6 secondo periodo c.p.p.): a) fornisca la **prova** che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua cella:

b) nei casi di cui n. 20760 (previsti dall'art. 420 bis c. 2 e 3 c.p.p.), fornisca la prova di **non aver avuto effettiva conoscenza** della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) risulti comunque che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

SE L'IMPUTATO NON COMPARE Se, invece, l'imputato non compare (al di fuori cioè del caso previsto dall'art. 420 bis c. 6 c.p.p.) ma risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice prima di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (art. 420 bis c. 7 c.p.p.):

- revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato;
- provvede al **rinvio** dell'udienza, disponendo la **notifica** all'imputato personalmente (ai sensi dell'art. 420 bis c. 5 c.p.p.): l'avviso di fissazione dell'udienza, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza.

c. Mancanza delle condizioni

Se **non ricorrono le condizioni** richieste per poter dichiarare l'imputato assente (v. n. 20760), il giudice, prima di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (v. n. 20850 e s.), rinvia l'udienza e dispone che la PG **notifichi** all'imputato personalmente (art. 420 bis c. 5 c.p.p.):

- l'avviso di fissazione dell'udienza (di cui al n. 19944 e s.);
- la richiesta di rinvio a giudizio;
- il verbale d'udienza.

20775

20780

20785

20790

II. Impedimento a comparire

20800

Il processo in assenza **non può aver luogo** nel caso in cui l'assenza dell'imputato o del suo difensore sono causate da un legittimo impedimento.

a. Impedimento dell'imputato

20805

Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta a un'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta **impossibilità** di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio (art. 420 ter c. 1 c.p.p. modif. dall'art. 23 c. 1 lett. d n. 1 D.Lqs. 150/2022):

- rinvia a una nuova udienza, con ordinanza;
- dispone la **notificazione** dell'ordinanza medesima all'imputato.

La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti (art. 420 ter c. 4 c.p.p. modif. dall'art. 23 c. 1 lett. d n. 2 D.Lgs. 150/2022).

Con la riforma Cartabia è stata **uniformata** la disciplina, prevedendo che in presenza di legittimo impedimento si rinvia comunque, a una nuova udienza, senza più distinguere se l'impedimento attenga alla **prima udienza o alle successive** (come era, invece, previsto dall'art. 420 ter c. 3 c.p.p. abrogato dall'art. 98 c. 1 lett. a D.Lgs. 150/2022 che disciplinava il rinvio solo nel caso della prima udienza).

20810

Il giudice provvede con le stesse modalità quando **appare probabile** che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è **liberamente valutata** dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (art. 420 ter c. 2 c.p.p.).

L'impedimento non può essere comunicato nelle udienze successive a quella in cui è stata pronunciata l'ordinanza che dichiara la contumacia (ora assenza) (Cass. pen. 8 gennaio 2009 n. 5533).

20815

La **tabella** elenca dei casi in cui la prassi giurisprudenziale ritiene esistente o meno un legittimo impedimento.

Situazione o casi relativi all'imputato	È legittimo impedimento?		
Detenzione			
l'imputato è detenuto per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, anche se l'imputato stesso avrebbe potuto comunicare al giudice il suo sopravvenuto stato detentivo, in tempo utile per consentire la traduzione (in quanto a suo carico non sussiste alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento)	sì: Cass. pen. SU 26 settembre 2006 n. 37483, Cass. pen. 10 febbraio 2016 n. 8098, Cass. pen. 22 gennaio 2019 n. 7862		
Arresti domiciliari			
l'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa; se intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.	sì: Cass. pen. 10 dicembre 2018 n. 6540, Cass. pen. 25 giugno 2014, n. 36384		
Altro processo in cui è coinvolto			
contro l'imputato si celebrano allo stesso momento due dibattimenti di fronte ad autorità giudiziarie differenti, purché la comunicazione dell'impedimento sia documentata e si rappresenti l'interesse a partecipare a una delle due udienze	sì: Cass. pen. 19 febbraio 2009 n. 14207		
Misure o provvedimenti			
l'imputato è sottoposto alla misura dell'affidamento in prova per lo svolgimento di un programma di recupero dalla tossicodipendenza	no: Cass. pen. 9 febbraio 2010 n. 8040		

Situazione o casi relativi all'imputato	È legittimo impedimento?	
l'imputato è stato espulso coattivamente dall'Italia se ciò emerge dagli atti oppure quando l'imputato o il difensore si sono attivati per darne comunicazione al giudice, anche lo stesso giorno dell'udienza	sì: Cass. pen. 16 gennaio 2015 n. 9229	
imputato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune in cui ha sede il tribunale procedente quando egli non ha chiesto l'autorizzazione per partecipare all'udienza	no: Cass. pen. 21 giugno 2018 n. 43626, Cass. pen. 9 febbraio 2018 n. 24193	
Particolari attività		
generica indicazione di «motivi di lavoro»	no: l'impedimento dev'essere assoluto, effettivo, legittimo e riferibile a una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (Cass. pen. 5 dicembre 2018 n. 11460)	
l'imputato deve partecipare ad attività istituzionali di governo in quanto membro del Parlamento	sì: Cass. pen. 9 febbraio 2004 n. 10773	
partecipazione a una seduta della Camera purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, provi l'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari.	sì: Cass. pen. 18 febbraio 2002 n. 7798	
Malattia		
l'imputato ha una malattia a carattere cronico, a condizione che l'impedimento sia effettivo, legittimo e assoluto	sì: Cass. pen. 30 ottobre 2001 n. 39930. In casi di più imputati nello stesso procedimento, il tribunale può stralciare la posizione del soggetto impedito e sospendere il relativo procedimento, proseguendo nei confronti degli altri soggetti	
l'imputato ha solo una certificata difficoltà di poggiare il piede a terra	no: Cass. pen. 21 dicembre 2018 n. 13102	
un certificato medico attesta un ricovero in ospedale o una generica infermità dell'imputato senza indicare l'effettiva, assoluta impossibilità di comparire o partecipare al processo	no: Cass. pen. 28 febbraio 2017 n. 13850, Cass. pen. 12 maggio 2010 n. 20811	
l'imputato ha necessità di sottoporsi a un accertamento medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria e non in ragione delle specifiche e impellenti condizioni di salute	no: Cass. pen. 19 novembre 2010 n. 45659	

b. Impedimento del difensore dell'imputato

Se il difensore è assente per assoluta **impossibilità** di comparire per **legittimo impedimento** deve prontamente comunicarlo. A seguito di tale comunicazione, il giudice (art. 420 ter c. 5 primo periodo c.p.p.):

- rinvia a nuova udienza;
- dispone la **notificazione** all'imputato di tale ordinanza.

L'udienza non può essere rinviata oltre 60 giorni dopo la prevedibile cessazione dell'impedimento. In tal caso la sospensione del decorso del periodo prescrizionale non può essere calcolata per l'intero periodo del differimento, dovendo invece trovare applicazione il limite di 60 giorni (ai sensi dell'art. 159 c. 1 n. 3 secondo periodo c.p.) (Cass. pen. SU 18 dicembre 2014 n. 4909).

Il rinvio è **notificato** al difensore assente.

Il difensore che ha ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione (ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p.) il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Cass. pen. SU 28 febbraio 2006 n. 8285).

- 20825
- Il giudice **non dispone il rinvio** quando (art. 420 ter c. 5 secondo periodo c.p.p.):
- l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda solo uno di loro;
- il difensore impedito ha designato un sostituto;
- l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore.
- **20828 CASISTICA** Si esamina di seguito una casistica giurisprudenziale sul legittimo impedimento del difensore distinguendo tre ipotesi:
 - l'impegno professionale del difensore;
 - l'adesione allo sciopero;
 - lo stato di gravidanza del difensore.
- **1mpegno professionale** L'impegno professionale del difensore **in altro procedimento** costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire (ai sensi dell'art. 420 ter c. 5 c.p.p.) a **condizione** che lo stesso (Cass. pen. SU 18 dicembre 2014 n. 4909).
 - a) **comunichi** prontamente l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; la tempestività della comunicazione va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento;
 - b) indichi specificamente le **ragioni** che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
 - c) precisi che nell'altro procedimento non c'è un codifensore che possa validamente difendere l'imputato, e che è impossibile avvalersi di un sostituto (ai sensi dell'art. 102 c.p.p.) sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento per rilevare come legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire deve essere **tempestivamente comunicato** all'autorità giudiziaria e documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Cass. pen. 13 ottobre 2021 n. 40590).

Il potere di rinviare il processo per legittimo impedimento del difensore, anche di natura professionale, rientra nel sistema processuale; se tale potere è esercitato anche in **mancanza di uno dei presupposti** indicati dal codice o elaborati dalla giurisprudenza non determina una situazione di irrimediabile stasi processuale, e non si può considerare un atto abnorme sotto il profilo funzionale (Cass. pen. 26 ottobre 2018 n. 53791).

Sciopero di categoria La mancata partecipazione del **difensore** all'udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, **solo se** tempestivamente effettuata o comunicata al giudice (Cass. pen. 27 febbraio 2018 n. 13746). La comunicazione deve avvenire nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, secondo il quale l'atto concernente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del PM (Cass. pen. 19 luglio 2019 n. 38846).

Se il giudice **non concede il rinvio** in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini prescritti determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato (ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. c. c.p.p.) che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, o natura intermedia negli altri casi (Cass. pen. 19 luglio 2019 n. 38846, Cass. pen. 27 giugno 2019 n. 35102, Cass. pen. 30 ottobre 2014 n. 15232).

L'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca a una **protesta di categoria** non può riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari» (così art. 4 Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 4 aprile 2007, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera 13 dicembre 2007); tale limite è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali (Cass. pen. 4 dicembre 2017 n. 38852).

20840 Stato di gravidanza Lo stato di gravidanza del difensore, prontamente comunicato, comporta che lo stesso sia legittimamente impedito nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 successivi (art. 420 ter c. 5 bis c.p.p.).

NOCESSO III ASSEIVEA 075

Non costituisce impedimento a comparire in udienza la necessità per il difensore dell'imputato di provvedere all'allattamento del proprio bambino di circa tre mesi: il difensore, pur se di un foro diverso e lontano, avrebbe potuto nominare, nel tempo a sua disposizione, un sostituto per partecipare all'udienza (Cass. pen. 14 novembre 2007 n. 44922).

III. Mancata conoscenza della pendenza del processo

Quando si **accerta** che l'imputato non ha avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico, il **processo in sua assenza non può proseguire** e il giudice deve pronunciare una **sentenza** di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Gli **effetti** di tale sentenza restano sospesi per un periodo destinato alle **ricerche** del soggetto prosciolto, terminato il quale la sentenza diventa irrevocabile.

Nel caso in cui il soggetto venga **rintracciato** il processo di riapre.

a. Sentenza di non doversi procedere

Fuori dei casi di assenza dell'imputato e di impedimento a comparire di imputato e difensore (previsti dagli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p.), se l'**imputato non è presente**, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (art. 420 quater c. 1 c.p.p.).

Questa sentenza **definisce provvisoriamente il processo**, destinato ad essere riaperto nel caso in cui l'imputato sia rintracciato. Per questo motivo gli **effetti** della sentenza portano a una definizione precaria del processo, al fine di rispondere alle **diverse esigenze** di rendere più efficiente la giustizia penale e di consentire la celebrazione dei processi solo nei confronti dell'imputato consapevole della pendenza del processo.

CONTENUTO DELLA SENTENZA La sentenza di non doversi procedere ha un contenuto generale e uno particolare come precisato nella tabella che segue.

Il contenuto particolare riguarda l'ipotesi in cui l'imputato venga rintracciato, ed ha lo scopo di evitare che si vengano di nuovo a creare delle situazioni di incertezza che impediscano di procedere in assenza: si tratta delle informazioni relative alla riapertura del processo, salvo che il soggetto interessato non sia destinatario di un provvedimento cautelare (custodia cautelare o arresti domiciliari).

Contenuto generale della sentenza di non doversi procedere	Riferimento art. 420 quater c.p.p.	
intestazione «in nome del popolo italiano» e indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata	c. 2 lett. a	
generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private	c. 2 lett. b	
imputazione	c. 2 lett. c	
indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate	c. 2 lett. d	
indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa	c. 2 lett. e	
dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati	c. 2 lett. f	
data e sottoscrizione del giudice.	c. 2 lett. g	

20845

20850

Contenuto particolare: informazioni relative alla riapertura del processo	Riferimento art. 420 quater c.p.p.
avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza	c. 4 lett. a
avviso che la data dell'udienza per la prosecuzione del processo è fissata secondo il meccanismo precisato al paragrafo n. 20860; tale avviso non è necessario quando la persona è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede	c. 4 lett. b
indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà	c. 4 lett. c
avviso che, nel caso in cui la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di impedimento a comparire (di cui all'art. 420 ter c.p.p., v. n. 20805 e s.), si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore	c. 4 lett. d

- **20860** La **data dell'udienza di prosecuzione deve essere fissata** il primo giorno non festivo (art. 420 quater c. 4 lett. b n. 1 e 2 c.p.p.):
 - 1) del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
 - 2) del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno.

Per consentire l'automatica **individuazione** della data della nuova udienza in base al periodo in cui avviene il rintraccio dell'imputato, si prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti debbano adottare i provvedimenti organizzativi che assicurino la possibilità di celebrare, nella medesima aula di udienza, le udienze destinate alla riapertura dei processi (art. 132 ter disp. att. c.p.p. intr. dall'art. 41 c. 1 lett. p, D.Lgs. 150/2022).

TRASMISSIONE DELLA SENTENZA Quando il giudice emette la sentenza ne dispone la trasmissione **alla sezione locale di PG** per l'inserimento nel Centro elaborazione dati (art. 143 bis disp.att. c.p.p. modif. dall'art. 41 c. 1 lett. u D.Lgs. 150/2022).

La relazione illustrativa precisa che il relativo fascicolo processuale va archiviato al fine di un suo più agevole recupero in caso di rintraccio dell'imputato.

20868 EFFETTI DELLA SENTENZA Come chiarisce la relazione illustrativa (Relaz. al D.Lgs. 150/2022)la sentenza di non doversi procedere è una sentenza *sui generis* in quanto, a differenza di quelle ordinarie, è destinata ad essere revocata nel caso in cui venga rintracciato l'imputato. Non si determina più, dunque, una sospensione del processo, che ne procrastinava a tempo indeterminato la pendenza.

Per effetto della sentenza si **chiude**, almeno provvisoriamente, il processo e **cessa la qualità di imputato** (art. 60 c. 3 c.p.p.).

Secondo questa nuova disciplina si prevede però la permanenza della qualità di **difensore** del soggetto non più imputato e una prosecuzione della **competenza del giudice** che ha pronunciato la sentenza (per il compimento degli atti urgenti), oltre che gli effetti su prescrizione, misure cautelari e sequestro esaminati nei paragrafi che seguono.

20870 Con l'emissione della sentenza di non doversi procedere, fino al decorso del termine pari al doppio dei termini di prescrizione (di cui all'art. 157 c.p.), il corso della prescrizione rimane sospeso (art. 159 u.c. c.p. intr. dall'art. 1 c. 1 lett. i n. 2 D.Lgs. 150/2022), comportando di conseguenza anche la sospensione degli effetti della sentenza.

La sospensione si protrae fino al rintraccio della «persona nei cui confronti è pronunciata» la sentenza, non potendosi, tuttavia, superare il limite (fissato nella legge delega) del decorso di un tempo pari al doppio del termine di prescrizione.

Si tratta di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale la prescrizione è sospesa mentre sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo (così Rel. Uff. Massimario Cass. 5 gennaio 2023 n. 2).

Nel periodo intercorrente tra l'emissione della sentenza e il decorso del termine per rintracciare il soggetto nei cui confronti è stata emessa, continuano ad avere effetto sia le **misure cautelari** coercitive sia i provvedimenti di **sequestro**.

Prevede infatti la legge che mentre decorre tale termine, la sentenza non determina l'inefficacia (art. 420 quater c. 7 c.p.p.):

- delle **misure coercitive** della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in deroga alla disciplina, prevista dall'art. 300 c.p.p. che prevede l'estinzione o la sostituzione di tali misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze);
- dei provvedimenti di **sequestro** probatorio, di sequestro conservativo e di sequestro preventivo (in deroga a quanto previsto dagli artt. 262, 317 e 323 c.p.p.).

Questa efficacia «prolungata» delle misure cautelari e dei provvedimenti di sequestro, benché correlata a una sentenza non impugnabile e revocabile può sollevare dubbi di compatibilità sia costituzionale che convenzionale, avuto riguardo ai diritti fondamentali su cui dette misure incidono e alla ragionevolezza del differente regime previsto per la sorte delle misure cautelari personali (efficacia protratta delle sole misure della custodia cautelare e degli arresti domiciliari e inefficacia delle altre misure cautelari personali). Inoltre, il protrarsi degli effetti delle misure cautelare reali per un periodo di tempo anche piuttosto lungo, a fronte di un processo ormai chiuso, sia pure provvisoriamente, potrebbe comportare una violazione del principio di proporzionalità del vincolo apposto rispetto alle esigenze processuali perseguite (Tripiccione).

VIZI DELLA SENTENZA Alla sentenza di non doversi procedere si applicano le disposizioni (art. 420 quater c. 5 c.p.p.):

20875

- che disciplinano la **sottoscrizione** della sentenza (di cui all'art. 546 c. 2 c.p.p.);
- che stabiliscono i vizi formali (di cui all'art. 546 c. 3 c.p.p.), per cui la sentenza è **nulla** sia quando manca la motivazione (caso previsto dall'art. 125 c. 3 c.p.p.) sia quando manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo o se manca la sottoscrizione del giudice.

b. Ricerca del prosciolto

Si è precisato come, pronunciata la sentenza di non doversi procedere, inizia un periodo di tempo la cui **durata** è fissata dal codice, entro il quale si procede alle **ricerche** del soggetto prosciolto (imputato prosciolto, ma che per effetto della sentenza non è più imputato, come precisato al n. 20868).

20878

Gli **scopi** delle ricerche sono i seguenti: rintracciare il prosciolto (nei tempi previsti dalla legge), revocare la sentenza di non doversi procedere e riaprire il processo.

Mentre le ricerche sono in corso è prevista la possibilità di assumere **atti urgenti**.

TERMINE PER LA RICERCA Con l'emissione della sentenza di non doversi procedere inizia il **periodo entro il quale** si deve procedere alle ricerche dell'imputato prosciolto. Con la sentenza, infatti, il giudice dispone che, fino a quando non sia **maturato il termine pari** al doppio di quello previsto per la prescrizione di tutti i reati per cui si procede (termine previsto

dall'art. 159 u.c. c.p. che rinvia all'art. 157 c.p.p.), la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla PG e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza (art. 420 quater c. 3 c.p.p.).

Il periodo di rintraccio è legato al maturare del doppio del termine di prescrizione per tutti i reati per cui si procede e, dunque, in caso di processi oggettivamente cumulativi e di reati con differenti termini di prescrizione, al maturare di detto termine per il reato più grave. In tale ipotesi, in caso di riapertura del processo, dovrebbe, comunque, ritenersi salva la possibilità per il giudice di dichiarare la prescrizione dei reati per cui è già decorso detto termine (Tripiccione).

Conforta tali conclusioni l'Ufficio del Massimario, secondo cui, quando la persona venga rintracciata, la sentenza dovrà comunque essere revocata *in toto*, senza poter distinguere i reati per i quali la prescrizione non sia ancora maturata e i reati per i quali tale termine sia già decorso. Resta salva, in questo secondo caso, la possibilità che il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, pronunci sentenza di non doversi procedere (ai sensi dell'art. 425 c.p.p.) per intervenuta prescrizione del reato (Rel. Uff. Massimario Cass. 5 gennaio 2023 n. 2).

ATTIURGENTI È stata introdotta una disciplina degli atti urgenti da compiere **in pendenza** del termine per le ricerche (art. 420 quinquies c.p.p. intr. dall'art. 23 c. 1 lett. f D.Lgs. 150/2022).

20890

Finché sono in corso le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il **giudice** che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le **prove** non rinviabili nelle forme previste dalla legge (all'art. 401 c.p.p.) per l'incidente probatorio (art. 420 quinquies c. 1 primo periodo c.p.p.).

Del **giorno**, dell'**ora** e del **luogo** stabiliti per il compimento dell'atto è dato **avviso** almeno 24 ore prima, ai seguenti soggetti (art. 420 quinquies c. 1 secondo periodo c.p.p.):

- al PM:
- alla persona offesa;
- ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

Per lo stesso periodo in cui le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere resta, inoltre, competente a provvedere sulle **misure cautelari** e sui provvedimenti di **sequestro** fino al momento in cui, decorso il termine previsto, perdono efficacia (art. 420 guinquies c. 2 c.p.p.).

In dottrina sono state espresse perplessità su tale previsione in quanto, benché siano richiamate le forme dell'incidente probatorio, essa consente l'assunzione delle prove con un contraddittorio «imperfetto» (Mangiaricina) non essendo presente l'imputato. Tale considerazione potrebbe suggerire una valutazione particolarmente cauta del concetto di non rinviabilità delle prove, rigorosamente ispirata al principio di non dispersione della prova e perciò limitata a quelle prove che rischiano di essere disperse o di essere inquinate nel corso del tempo previsto per la prosecuzione delle ricerche della persona interessata. Una tale interpretazione appare coerente con i limiti fissati dalla **Costituzione** (all'art. 111 c. 5 Cost.), la quale consente che l'assunzione possa avvenire senza contraddittorio solo in casi di accertata impossibilità di natura oggettiva. Sempre in quest'ottica, e allo scopo di recuperare l'integrità del contraddittorio, si potrebbe ritenere che, una volta che il processo sia riaperto a seguito del rintraccio dell'imputato, il giudice disponga, se ancora possibile, la riassunzione delle prove, questa volta alla presenza dell'imputato (in questi termini la Rel. Uff. Massimario Cass. 5 gennaio 2023 n. 2).

20905 SE LA PERSONA PROSCIOLTA VIENE RINTRACCIATA Se la persona prosciolta viene rintracciata durante la pendenza del termine previsto per le sue ricerche, si riapre il processo e il giudice revoca la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, secondo la disciplina esaminata al n. 20912 e s. (art. 420 sexies c.p.p. intr. dall'art. 23 c. 1 lett. f D.Lgs. 150/2022).

A seconda che il soggetto nei cui confronti si procede sia **libero** oppure sottoposto a **misure cautelari** cambia la procedura di comunicazione e l'eventuale prosecuzione del processo in sua assenza.

20907 SE LA PERSONA PROSCIOLTA NON VIENE RINTRACCIATA Una volta decorso inutilmente il termine previsto per rintracciare l'imputato, la **sentenza** di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo diventa **irrevocabile** (art. 420 quater c. 6 c.p.p.).

In **conseguenza** della irrevocabilità della sentenza (art. 420 quater c. 7 c.p.p.):

- perdono efficacia (in deroga a quanto disposto dall'art. 300 c.p.p.) le **misure cautelari** degli arresti domiciliari e custodia in carcere;
- cessano gli effetti (in deroga a quanto disposto dagli artt. 262, 317 e 323 c.p.p.), dei provvedimenti che hanno disposto il **sequestri** probatori, conservativi e preventivi.

Il giudice deve, quindi, anche d'ufficio dichiarare cessate le misure cautelari in corso e ordinare la restituzione dei beni in sequestro.

c. Riapertura del processo

La disciplina relativa alla riapertura del processo a seguito del «rintraccio» del soggetto destinatario della sentenza di non doversi procedere (regolata dall'art. 420 sexies c.p.p.), si snoda lungo due differenti procedimenti, a seconda della condizione del soggetto nei cui confronti si procede, se libero o sottoposto, per i fatti per cui si procede, alla misura cautelare della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (le altre misure cautelari personali perdono, infatti, efficacia con la sentenza di non doversi procedere).

Anche l'**assenza** dell'imputato all'udienza di riapertura del processo è disciplinata diversamente nelle due ipotesi.

QUANDO LA PERSONA RINTRACCIATA È LIBERA In tal caso il procedimento di riapertura si snoda attraverso una attività della polizia giudiziaria che procede a comunicazioni, avvisi e notifiche e quella del giudice che revoca la sentenza.

20925

Notifiche, avvisi e comunicazioni della PG La PG, quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere (art. 420 sexies c. 1 c.p.p.):

- notifica a tale persona la sentenza di non doversi procedere che era stata emessa nei suoi confronti;
- dà avviso della riapertura del processo e della data dell'udienza, individuata secondo le indicazioni di cui al n. 20860 (previste dall'art. 420 quater c. 4 lett. b c.p.p.), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La PG inoltre (art. 420 sexies c. 2 primo periodo c.p.p.):

- dà gli avvertimenti e l'invito previsti per le notificazioni al domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (di cui all'art. 161 c. 01 e 1 c.p.p.);
- quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede (ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p.), comunicando alla persona rintracciata il nome del difensore d'ufficio nominato.
 In ogni caso, la persona rintracciata viene avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata secondo le prescrizioni di cui al n. 20860 (art. 420 sexies c. 2 secondo periodo c.p.p.).

Si segnala che la norma in esame (art. 420 sexies c. 2 c.p.p.) fa riferimento alla designazione di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. richiamando il comma 4 e non il comma 1. Il richiamo appare improprio in quanto il comma 4 si riferisce al sostituto del difensore mentre deve ritenersi che il difensore nominato nella circostanza sia a tutti gli effetti un difensore d'ufficio ai sensi del comma 1 (Tripiccione).

Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la PG redige processo **verbale** (art. 420 sexies c. 2 terzo periodo c.p.p.)

20930

La PG **trasmette senza ritardo** al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale (art. 420 sexies c. 3 c.p.p.).

Questa trasmissione consente al giudice di emettere il decreto di revoca della sentenza e di dare avviso al PM, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza, avviso da comunicarsi o notificarsi almeno 20 giorni prima.

Revoca della sentenza Se la persona nei cui confronti si procede è libera, il **giudice** con decreto revoca la sentenza e fa dare **avviso della data** dell'udienza fissata in base alle indicazione di cui al n. 20860 (art. 420 sexies c. 4 primo periodo c.p.p.):

20935

- al PM;
- al difensore dell'imputato;
- alle altre parti.

L'avviso è comunicato o notificato almeno 20 giorni prima della data predetta (art. 420 sexies c. 4 secondo periodo c.p.p.).

Udienza di prosecuzione Nell'udienza fissata per la prosecuzione (ai sensi dell'art. 420 quater c. 4 lett. b c.p.p.), il giudice **verifica** la regolare costituzione delle parti.

20940

20945

Se l'imputato **non compare** in udienza e non ricorre alcuna delle situazioni di legittimo impedimento (di cui all'art. 420 ter c.p.p.: v. n. 20805 e s.), il giudice può legittimamente disporre di procedere in sua assenza (art. 420 sexies c. 5 c.p.p. richiama l'art. 420 bis c. 1 lett. a c.p.p.).

In altre parole il giudice procede in sua assenza poiché «è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie» (Bricchetti).

QUANDO LA PERSONA RINTRACCIATA È DESTINATARIA DI UNA MISURA

CAUTELARE La disciplina è parzialmente differente se nei confronti del soggetto rintracciato è stata disposta, per i fatti oggetto del procedimento, la misura cautelare della custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

In tal caso infatti, non funziona il meccanismo di predeterminazione della data dell'udienza per la prosecuzione del processo (descritto all'art. 420 quater c. 4 lett. b c.p.p.), e la PG si limita:

- a notificare all'imputato la sentenza contenente il generico avviso di riapertura;
- a redigere il verbale (di cui all'art. 420 sexies c. 2 c.p.p.) trasmettendo al giudice la relata di notificazione e il verbale.

In tal caso il giudice (art. 420 sexies c. 6 primo periodo c.p.p.):

- a) fissa l'udienza per la prosecuzione;
- b) dispone che l'**avviso** del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, almeno 20 giorni prima, sia:
- notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti;
- comunicato al PM.

20950 Udienza di prosecuzione All'udienza il giudice verifica la regolare costituzione delle parti (art. 420 sexies c. 6 secondo periodo c.p.p.).

Se **l'imputato non compare**, il giudice è tenuto a verificare e accertare la sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza (in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 420, 420 bis e 420 ter c.p.p. richiamati dall'art. 420 sexies c. 6 terzo periodo c.p.p.).

IV. Disciplina transitoria

20960 La riforma ha introdotto una disposizione transitoria (art. 89 D.Lgs. 150/2022) al fine di prevenire le incertezze applicative relative alla disciplina della dichiarazione di assenza dell'imputato.

In generale, si dà rilevanza alla dichiarazione di assenza che, **se già pronunciata** al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma), in qualunque stato e grado del procedimento, comporta l'applicazione al procedimento delle **disposizioni anteriormente vigenti**, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello, alla rescissione del giudicato (art. 89 c. 1 D.Lgs. 150/2022) e alla sospensione delle prescrizione, conseguente alla sospensione del processo (ai sensi dell'art. 159 c. 1 n. 3 bis c.p. ante riforma, richiamato dall'art. 89 c. 4 D.Lgs. 150/2022).

La **relazione illustrativa** (Relaz. al D.Lgs. 150/2022) chiarisce, inoltre, che, pur in assenza di una specifica norma di attuazione, tale disciplina in tema di sospensione del corso della prescrizione trova applicazione anche nei **procedimenti pendenti in grado di appello** per reati commessi prima del 1º gennaio 2020 (per i quali non opera il blocco della prescrizione) in cui è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. ante riforma oppure della nuova disposizione (art. 598 ter c. 2 c.p.p.), per il caso di assenza dell'imputato non appellante.

Se invece, al 30 dicembre 2022, è **stata già disposta la sospensione** del processo nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, ma l'imputato **non è stato ancora rintracciato**, si prevede (all'art. 89 c. 2 D.Lgs. 150/2022) che il giudice, anziché disporre nuove ricerche (ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p. ante riforma), provveda ai sensi della nuova disciplina (vigente art. 420 quater c.p.p.), pertanto il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere.

La norma, tuttavia, presenta delle incertezze interpretative. Innanzitutto, il richiamo alla nuova norma (art. 420 quater c.p.p. vigente in luogo del art. 420 quinquies c.p.p. ante riforma) potrebbe indurre a chiedersi se, a tal fine, sia necessario o meno che sia maturato l'anno dalla pronuncia dell'ordinanza. La dottrina lo esclude, posto che la norma previgente prevedeva in alternativa al decorso dell'anno, la possibilità per il giudice di disporre nuove ricerche anche prima di tale scadenza quando ne ravvisasse l'esigenza (Tripiccione).

20970 Di difficile soluzione è un'altra questione non disciplinata dalla norma transitoria: che procedura attivare per il «tramutamento del rito» da sospensione del processo in chiusura dello stesso con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere. La norma, infatti, non chiarisce se tale sentenza si possa emettere de plano o nel contraddittorio delle parti

La dottrina quindi precisa (Tripiccione):

La dottilia quindi precisa (Tripictorie):

- secondo una tesi, se non sono sopraggiunti fatti nuovi, il giudice può emettere, anche d'ufficio, la sentenza di non doversi procedere; si tratta infatti di un provvedimento con effetti favorevole per l'imputato, che fa cessare tale qualità che determina la chiusura, sia pure provvisoria, del processo a suo carico;

- una diversa tesi ritiene più rispondente alle garanzie di equità del processo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti (considerando che l'art. 89 c. 2 D.Lgs. 150/2022 richiama l'applicabilità dei nuovi artt. 420 quinquies e 420 sexies c.p.p.). Si consideri infatti che la norma in esame prevede che il giudice «provvede ai sensi dell'art. 420 quiater» e richiama la norma in tema di atti urgenti (art. 420 quinquies c.p.p.): può quindi affermarsi che alla trasformazione del rito si accompagni la sopravvivenza alla chiusura del processo sia delle misure cautelari della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari che dei provvedimenti di sequestro (ai sensi dell'art. 420 quater c. 7 c.p.p.). L'applicazione della disciplina

pci

previgente piuttosto che di quella introdotta dalla riforma, potrebbe, dunque, non essere indifferente per l'interessato: ciò dovrebbe indurre il giudice ad attivare un contraddittorio, anche solo cartolare.

Le nuove incombenze (previste dagli artt. 157 ter c. 3, 581 c. 1 ter e 1 quater, e 585 c. 1 bis c.p.p.) in tema di **forme e termini per le impugnazioni** si applicano solo alle impugnazioni proposte contro le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022 (così l'art. 89 c. 3 D.Lgs. 150/2022). In tal caso si applicheranno anche le nuove disposizioni in tema di restituzione nel termine per impugnare.

20975

20973

La norma contiene infine una specifica disciplina relativa ai **procedimenti pendenti** relativi a reati commessi **dopo il 18 ottobre 2021** (art. 89 c. 5 D.Lgs. 150/2022) sia che proseguano con il «vecchio rito» (ai sensi del c. 1 perché è stata già dichiarata l'assenza), sia che, invece, proseguano con il «nuovo rito» (ai sensi del c. 2 con l'emissione della sentenza di non doversi procedere): nei due casi, chiarisce la relazione illustrativa (Relaz. al D.Lgs. 150/2022), non trovando applicazione il limite massimo di sospensione della prescrizione (previsto dall'art. 159 u.c. c.p. abrogato dalla L. 134/2021 e in vigore dal 19 ottobre 2021), la norma prevede che, nel caso di sospensione del corso della prescrizione si applica il nuovo limite (previsto dall'art. 159 u.c. c.p. intr. dal D.Lgs. 150/2022) pari al doppio del termine di prescrizione.

PARTE VIII

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il codice nel libro VII disciplina la fase del giudizio di primo grado, la quale è a sua volta ripartita in tre fasi successive: gli atti preliminari, il dibattimento e gli atti successivi al dibattimento. **Nel corso** del dibattimento si celebra l'istruzione dibattimentale funzionale a giungere ad una decisione che definisca il giudizio di primo grado. Il giudizio dibattimentale è orientato attorno a tre capi saldi:

a tre capi saldi:
la prova si forma nel rispetto del contraddittorio delle parti e secondo il **principio di oralità**in quanto le parti pongono le domande alle persone esaminate (cd. cross examination);

– il giudice che decide deve assistere alla formazione della prova (**principio dell'immediatezza**). Tale principio è stato introdotto all'interno del codice per espressa previsione di legge (art. 495 c. 4 ter c.p.p. introd. dall'art. 30 c. 1 lett. f D.Lgs. 150/2022);

– deve decorrere un breve lasso di tempo tra assunzione delle prove in udienza, discussione finale e deliberazione della sentenza (**principio della concentrazione del processo**). Anche su questo aspetto è intervenuto, da ultimo, il legislatore per favorire la concentrazione dell'attività processuale (art. 477 c.p.p. modif. dall'art. 30 c. 1 lett. a D.Lgs. 150/2022).

Il dibattimento non è lo sbocco di tutti i procedimenti penali.

Il codice, infatti, ha predisposto alcuni procedimenti o riti speciali per evitare il ricorso al dibattimento: si tratta del giudizio abbreviato, del patteggiamento, del giudizio per decreto della sospensione del processo con messa alla prova e dell'oblazione. L'iniziativa nel giudizio abbreviato, nel procedimento per decreto, nella sospensione del processo con messa alla prova e nell'oblazione è riservata all'imputato; nel patteggiamento è invece prevista una richiesta concorde di imputato e PM.

In applicazione delle regole di competenza il giudizio di primo grado può essere svolto dinnanzi ad autorità giudiziarie differenti:

- giudice di pace;
- tribunale in composizione monocratica;
- tribunale in composizione collegiale;
- corte d'assise.

Le norme che contengono la **disciplina** del giudizio di primo grado (artt. 465-548 c.p.p.) sono quelle generali applicabili ai reati di competenza del tribunale collegiale o della corte d'assise.

21140

21145

Alcuni adattamenti sono previsti per i procedimenti davanti al tribunale monocratico e al giudice di pace.

Nei procedimenti penali a **citazione diretta** dinnanzi al tribunale in composizione monocratica la riforma Cartabia prevede la celebrazione di una udienza camerale predibattimentale (artt. 554 bis a 554 quinquies c.p.p. introd. dall'art. 32 D.Lgs. 150/2022).

21155 La tabella elenca gli **argomenti** dei capitoli di questa parte e rinvia ai paragrafi in cui essi sono ampiamente trattati.

Fase	v. n.
Regole generali	21456
Atti preliminari al dibattimento	21952
Apertura del dibattimento	22483
Istruzione dibattimentale	22899
Decisione	24035